

N. 00460/2010 REG.SEN.
N. 01845/1999 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1845 del 1999, proposto da:
Gambatesa Antonietta, rappresentata e difesa dagli avv. Francesco Paolo Videtta e Monica Lauretta, con domicilio eletto presso lo studio della seconda in Torino, corso Peschiera, 337;

contro

Comune di San Mauro Torinese, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Alberto Griva, con domicilio eletto presso il suo studio in Torino, via Stefano Clemente, 22;

Commissione Assegnazioni Alloggi di edilizia residenziale pubblica presso A.T.C. della provincia di Torino, non costituita;

per l'annullamento

- del decreto n. 107 del 24.8.1999, prot. n. 5880, notificato il 3.9.1999, con cui il Sindaco di San Mauro T.se ha dichiarato la decadenza della Sig.ra Antonietta Gambatesa dall'assegnazione di alloggio di E.R.P. n. 10230 sito in San Mauro T.se, via XXV aprile 21/B, ordinando contestualmente l'immediato sgombero dell'alloggio da persone e cose e, comunque, non

oltre 180 giorni dalla notifica del provvedimento;
- del parere circa la perdita dei requisiti per l'assegnazione, espresso in data 9.6.1999 dalla Commissione assegnazione alloggi;
- di tutti gli atti presupposti, antecedenti, consequenziali e, comunque, connessi.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di San Mauro Torinese;

Vista l'ordinanza cautelare n. 1735 del 18 novembre 1999;

Vista l'ordinanza presidenziale n. 14 del 13 gennaio 2000;

Viste le memorie difensive;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14/1/2010 il dott. Richard Goso e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO

Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, la signora Antonietta Gambatesa riferiva di essere assegnataria, dal 1980, di un alloggio di edilizia residenziale pubblica nel Comune di San Mauro Torinese e di occupare stabilmente detto alloggio insieme al figlio e al nucleo familiare di questi.

Con lettera del 13 maggio 1999, il Presidente della Commissione assegnazione alloggi costituita presso l'Agenzia territoriale per la casa della provincia di Torino comunicava alla ricorrente che, a seguito di accertamenti, era emersa la titolarità in capo alla stessa del diritto di proprietà su un alloggio nel Comune di Orsara di Puglia la cui rendita catastale, superando il limite previsto dall'art. 2, comma 1, lettera c), della legge regionale Piemonte n. 46/1995, comportava la decadenza dall'assegnazione dell'alloggio e.r.p.

L'interessata controdeduceva, con lettera del 2 giugno 1999, riconoscendo

la proprietà dell'alloggio, ma sostenendo che il medesimo, per le sue dimensioni e la distanza dal Comune di residenza, non poteva considerarsi adeguato alle esigenze del nucleo familiare.

Nonostante dette precisazioni, la Commissione assegnazione alloggi si esprimeva in senso favorevole alla decadenza e il Comune di San Mauro Torinese, con decreto sindacale del 24 agosto 1999, successivamente notificato, provvedeva in tal senso, contestualmente ordinando l'immediato sgombero dell'alloggio.

Avverso tali provvedimenti, l'interessata proponeva il ricorso giurisdizionale in trattazione, instando per il loro annullamento, previa sospensione dell'esecuzione.

La ricorrente censura il presunto difetto di motivazione degli atti che hanno disposto la decadenza dall'assegnazione dell'alloggio e, in secondo luogo, afferma l'inapplicabilità al rapporto controverso della citata legge regionale n. 46/1995 che ha introdotto criteri più restrittivi rispetto a quelli vigenti al momento dell'assegnazione.

Con ordinanza collegiale n. 1735 del 18 novembre 1999, era respinta, per carenza di fumus sotto il profilo della giurisdizione, l'istanza cautelare proposta in via incidentale dalla parte ricorrente.

Con successiva ordinanza presidenziale n. 14 del 13 gennaio 2000, ottemperata dal Comune di San Mauro Torinese, era disposta l'acquisizione di chiarimenti documentati in merito al ricorso.

In prossimità della pubblica udienza, si è costituito in giudizio l'intimato Comune, eccependo in via pregiudiziale l'inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice adito.

L'Amministrazione resistente eccepisce, inoltre, l'improcedibilità del gravame - in quanto l'istanza di fissazione dell'udienza prevista dall'art. 9 della legge n. 205/2000 non era stata sottoscritta dalla parte, bensì dal suo difensore - e, nel merito, ne contrasta la fondatezza.

La ricorrente ha controdedotto con memoria.

Chiamato alla pubblica udienza del 14 gennaio 2010, infine, il ricorso è stato ritenuto in decisione.

DIRITTO

Con il ricorso giurisdizionale in trattazione, l'esponente contesta la legittimità del provvedimento sindacale in data 24 agosto 1999, con cui il Comune di San Mauro Torinese ha disposto la decadenza dell'assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica occupato dalla ricorrente medesima.

Il contestato provvedimento di decadenza e il presupposto parere della Commissione assegnazione alloggi, parimenti impugnato, rilevano che in capo all'assegnataria era venuto meno il requisito dell'"impossidenza", necessario ai fini della permanenza dell'assegnazione, essendo la medesima risultata titolare del diritto di proprietà su un alloggio nel Comune di Orsara di Puglia, la cui rendita catastale era superiore al limite fissato dall'art. 29, comma 1, lettera c), della legge regionale Piemonte 28 marzo 1995, n. 46.

Il Comune di San Mauro Torinese, costituitosi in giudizio, eccepisce pregiudizialmente la carenza di competenza giurisdizionale dell'adito giudice amministrativo, richiamando a sostegno della dedotta eccezione numerosi precedenti di questo Tribunale e della Corte di cassazione.

L'eccezione è fondata e meritevole di accoglimento.

In numerose occasioni, infatti, la Sezione ha avuto modo di precisare come, in base alla disciplina dettata dall'art. 33 del d.lgs 31 marzo 1998, n. 80, nel testo sostituito dall'art. 7 della legge 21 luglio 2000, n. 205, e risultante a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 204 del 6 luglio 2004, nella materia dell'edilizia residenziale pubblica (senz'altro ricompresa, per la finalità sociale che la connota, in quella dei servizi pubblici) la giurisdizione del giudice amministrativo non sia configurabile

nella fase successiva al provvedimento di assegnazione dell'alloggio, giacché detta fase è segnata dall'operare della pubblica amministrazione, non quale autorità che esercita pubblici poteri, ma nell'ambito di un rapporto privatistico di locazione (T.A.R. Piemonte, sez. I, 11 dicembre 2008, n. 3127; 20 aprile 2007, n. 1744; 4 aprile 2007, n. 1553; 27 marzo 2007, n. 1371; 17 gennaio 2007, n. 37).

Tale orientamento, che trova conforto anche in recenti pronunce delle sezioni unite della Corte di cassazione (16.2.2009 n.3680; 16 gennaio 2007, n. 755; 12 giugno 2006, n. 13527), non può che essere riaffermato nel caso in esame, ove la contestata pronuncia di decadenza, fondata sull'accertato venir meno di uno dei requisiti essenziali ai fini dell'assegnazione dell'alloggio e priva di ogni carattere di discrezionalità, non si colloca nella fase pubblicistica prodromica all'assegnazione del bene, ma interamente nella fase successiva all'assegnazione, ove vengono in rilievo unicamente posizioni paritetiche delle parti regolate dal contratto di locazione (recte: dalla convenzione di assegnazione dell'alloggio prevista dall'art. 14 della legge regionale Piemonte n. 46/1995).

Per tali motivi, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione.

Agli effetti della *translatio iudici*, si precisa che la domanda dovrà essere riproposta al giudice ordinario nel termine e con le modalità previste dall'articolo 59 della legge 18 giugno 2009, n. 69.

Si ravvisano giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite fra le parti costituite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, sez. I, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 14/1/2010 con
l'intervento dei magistrati:

Franco Bianchi, Presidente

Richard Goso, Primo Referendario, Estensore

Alfonso Graziano, Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 29/01/2010

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO